



Sentenza n. 1682/2016 pubbl. il 23/06/2016
 RG n. 9095/2014
 Repert. n. 3807/2016 del 23/06/2016

N. R.G. 9095/2014



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA
 SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE
 dr.ssa Anna Maria MARRA GIUDICE
 dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA
 _____ **A** _____, che agisce in proprio in qualità di avvocato, nonché
 rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti **R**, **S** e **T**
 _____, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Polo n. **X**, in
 forza di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO
 avv.ti **B** _____ e **C** _____, rappresentati e difesi in giudizio dagli
 avv.ti **U** e **V** _____ con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to
Z, in Salzano (VE), via Roma n. **Y**, in forza di procura in calce alla comparsa di
 costituzione e risposta;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei signori **B**
 e **C** ai sensi dell'art. 2476 comma 6 cc nei confronti dell'avv.to
A. Per l'effetto, condannare i signori **B** e **C**,"

www.osservatorioidirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3878 - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6407



ai sensi dell'art. 2476 comma 6 cc, al risarcimento del danno subito dall'avv.to **A**

pari ad euro 23.331,83.=, oltre interessi al saldo. Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della suddetta norma nei confronti della signora **C**, accertare e dichiarare la responsabilità della

signora **C** ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc, nei confronti dell'avv.to **A**

, in solido con la responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 comma 6 cc, del signor

B. Per l'effetto, condannare la signora **C** ai sensi dell'art. 2476

comma 7 cc, anche in solido con il signor **B**, al risarcimento del danno subito

dall'avv.to **A** pari ad euro 23.331,83.=, oltre a interessi al saldo. Nel

merito, in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2476 comma 6 e 7 cc, accertare e dichiarare la

responsabilità dei signori **B** e **C**, ai sensi dell'art. 2043 cc, nei

confronti dell'avv.to **A**. Per l'effetto, condannare i signori **B**

e **C**, ai sensi dell'art. 2043 cc, al risarcimento del danno subito dall'avv.to

A pari ad euro 23.331,83.=, oltre a interessi al saldo. In ogni caso, con

vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA".

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:

"Accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese di parte attrice, per i motivi tutti espressi in comparsa di costituzione e risposta, in particolare carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti per i fatti dedotti in giudizio ed inapplicabilità degli artt. 2476 e 2043 cc, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, rigettare le domande tutte da quest'ultima proposte nei confronti dei convenuti per l'effetto mandandoli assolti da qualsivoglia pretesa avversa. In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre 15 % magg. forf. e accessori di legge".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 27.10.2014, regolarmente notificato, l'avv.to **A**

ha allegato di avere svolto la propria attività professionale in favore di certa

D srl, avente sede originariamente in Verona, in forza di incarico ricevuto nel corso del 1992, così maturando un credito residuo di euro 23.331,83.=, oltre interessi, all'esito del riconoscimento giudiziale di detto credito e parziale soddisfazione di esso in ragione di

pignoramento eseguito presso la Banca **E** ove la società disponeva di conto corrente.



A detta dell'attore, nelle more della causa civile introdotta dinanzi al Tribunale di Verona onde ottenere la condanna della società al pagamento delle proprie spettanze e, quindi, nel corso del 2010, **D** srl avrebbe trasferito la propria sede in Roma, così come sarebbero state trasferite tutte le quote sociali, con nomina di un nuovo amministratore unico nella persona di certo **F**, domiciliato presso la sede originaria della società, ma residente in Bosnia.

Avendo ricoperto la carica gestoria di **D** srl **B** e **C**, quest'ultima anche socia, il primo quale amministratore unico dal 31.3.2009 al 24.4.2009 e dal 2.1.2010 all'11.3.2010, la seconda quale amministratrice dall'8.6.2009 al 14.9.2009, nonché amministratrice unica dal 24.4.2009 all'8.6.2009 e dal 14.9.2009 al 2.1.2010, nonché assumendo che le attività descritte, imputabili agli stessi **B** e **C**, avrebbero comportato l'impossibilità per l'attore di escutere il proprio credito, l'attore ha convenuto in giudizio i medesimi onde ottenere il risarcimento del danno subito, pari al credito già rammentato, oltre accessori, a norma dell'art. 2476 comma 6 cc, ovvero in subordine nei confronti di **C** ex art. 2476 comma 6 cc, ovvero in via ulteriormente subordinata ex art. 2403 cc, con condanna dei convenuti al pagamento in solido del dovuto.

Costituendosi in giudizio **B** e **C** hanno resistito alle pretese di controparte evidenziando di non avere mai inteso compiere né posto in essere atti finalizzati a danneggiare il creditore, posto che le operazioni indicate rientrerebbero nelle normali vicende societarie, avendo **D** un ingente patrimonio costituito da compendio immobiliare sito in Verona e stimato per euro 2.420.000,00.= e non potendosi in ogni caso addebitare ai convenuti medesimi il fatto che, dopo la cessione delle quote e la nomina del nuovo amministratore, la società si sarebbe resa irreperibile.

Conseguentemente, i convenuti hanno evidenziato l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra la vendita delle quote ed il trasferimento della sede della società, con nomina del nuovo amministratore, ed il danno asseritamente subito da **A**, non potendo in alcun modo detto atto di cessione compromettere il patrimonio della società, dovendo il creditore cercare soddisfazione nei confronti della sua debitrice **D** srl.

B e **C** hanno, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che **A** ha chiaramente agito in giudizio a norma dell'art. 2476 comma 6 cc, in ragione del pregiudizio direttamente subito a cagione della ricordata condotta dolosa o colposa degli amministratori, tanto da allegare espressamente che detta condotta non avrebbe in alcun modo compromesso il patrimonio di



D srl, così escludendosi che il danno lamentato possa definirsi indirettamente dipendente da quello sopportato dalla società debitrice.

Detta chiara allegazione attorea deve far escludere che la pretesa risarcitoria sia stata fatta valere ai sensi dell'art. 2394 cc, norma pacificamente applicabile analogicamente anche alle società a responsabilità limitata e che prevede la responsabilità gestoria verso i creditori ove l'amministratore ponga in essere atti che pregiudichino l'integrità del patrimonio sociale ed in modo che esso patrimonio risulti così insufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi.

In effetti, l'attore, con il proprio atto introduttivo del giudizio non ha allegato comportamenti gestori imputabile specificamente a B e C che, in violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, abbiano reso lo insufficiente a soddisfare il credito di A.

La stessa responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc, invocata dall'attore in via subordinata rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 2476 comma 6 cc, pur potendosi nel suo alveo ricondurre anche la responsabilità extracontrattuale degli amministratori per il danno arrecato ai creditori sociali in ragione delle condotte gestorie inadempienti l'obbligo di conservazione del patrimonio dell'impresa collettiva, non è dedotta in giudizio in tale ultimo significato, ma unicamente al fine di rendere responsabili i convenuti per la lesione del credito vantato verso la società debitrice, avendo le condotte allegate dei convenuti concorso nel rendere inadempiente la società.

Ciò chiarito deve evidenziarsi che il danno risarcibile in favore del terzo, per il comportamento posto in essere dall'amministratore, è risarcibile unicamente quando detta condotta abbia direttamente cagionato pregiudizio in capo al terzo medesimo, ipotesi che si verifica tipicamente quanto l'organo gestorio adotti atti che inducano il terzo stesso ad avere rapporti con la società, rappresentando, dolosamente o colposamente, uno stato di questa che sia sostanzialmente inveritiero, di modo che il terzo subisca pregiudizio nell'aver fatto credito o eseguito prestazioni a cui altrimenti non si sarebbe impegnato.

Ebbene, i fatti di responsabilità dedotti da parte attrice con l'atto introduttivo non sono idonei ad integrare la responsabilità invocata in giudizio, non essendo in sé rilevate, ai fini dell'art. 2476 comma 6 cc, che l'organo gestorio, pur avendo consapevolezza dell'esistenza del credito del terzo, non abbia provveduto ad adottare soluzioni al fine del suo soddisfacimento. Infatti, a parte l'inammissibile allegazione in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc di circostanze di fatto nuove inerenti alle vicende di cessione del patrimonio immobiliare di D, vicende che in sé non posso rilevare così come allegate neppure ai sensi dell'art. 2394 cc, ammessa l'applicazione della norma anche alle società a responsabilità limitata, la cessione delle quote della società

Sentenza n. 1682/2016 pubbl. il 23/06/2016
RG n. 9095/2014
Repert. n. 3807/2016 del 23/06/2016

medesima, la nomina all'esito della cessione delle quote di un nuovo amministratore ed il successivo trasferimento della sede sociale in Roma, pur sconosciuta ed irreperibile, non sono condotte che hanno rilevanza causale rispetto al danno diretto asseritamente subito dall'attore ai sensi dell'art. 2476 comma 6 cc, con la conseguenza che deve essere rigettata anche la domanda subordinata proposta nei confronti di **C**, a norma dell'art. 2476 comma 7, convenuta che, in ragione della sua qualità di socia, dovrebbe rispondere in solido per dette attività che avrebbero determinato il danno diretto verso l'attore.

Quanto alla responsabilità ex art. 2043 cc asseritamente affermabile per il fatto che le condotte allegare in atto introduttivo avrebbero determinato causalmente l'inadempimento della società agli obblighi contrattuali assunti verso il professionista, va osservato che, ancora una volta, la cessione delle quote ed il trasferimento della sede, peraltro operata dal nuovo amministratore (vedasi visura camerale prodotta come doc. n. 11 di fascicolo attoreo) non sono condotte che in sé sono causalmente idonee a far perdere il credito vantato dall'attore.

In conclusione, le domande proposte da **A** nei confronti dei convenuti debbono essere rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi condannare l'attore a rifondere le stesse in favore dei convenuti, con distrazione in favore dei procuratori degli stessi che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande proposte dall'attore **A**, nei confronti dei convenuti **B**, **C** e **D**;
2. condanna l'attore a pagare le spese di lite che si liquidano in euro 4.355,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parti convenute.

Venezia, 4 maggio 2016

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo